



## Codice di Condotta per i Fornitori del Gruppo Autoclimate

*Il Gruppo Autoclimate è formato dalle società Autoclimate Spa a socio unico e dalle sue controllate, Sea e Electric Station Climatisation (ESC)*

Svolgere le proprie attività in modo responsabile è una priorità massima per Il gruppo Autoclimate. La sostenibilità è profondamente radicata nei nostri valori fondamentali e nel nostro modo di agire che è teso a un costante miglioramento. Il nostro impegno è volto a rendere le nostre attività sostenibili in tutti i loro aspetti e i loro stadi conformandoci agli standard sociali, etici e ambientali più elevati. Il Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclimate delinea i requisiti minimi che si applicano a tutti i rapporti commerciali tra il gruppo Autoclimate e i suoi fornitori. In tutte le sezioni, le parole "deve/devono" indicano requisiti obbligatori, mentre le parole "dovrebbe/dovrebbero" indicano raccomandazioni.

I requisiti del Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclimate si basano sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite, nonché delle convenzioni applicabili dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Qualora le leggi locali e/o qualsiasi accordo di contrattazione collettiva applicabili impongano requisiti più severi ai fornitori e/o subappaltatori del gruppo Autoclimate di quelli del Codice di Condotta dei Fornitori del gruppo Autoclimate, verranno applicate tali leggi o accordi di contrattazione collettiva più stringenti. In tutti i casi in cui la legge locale è meno severa del Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclimate, saranno applicati gli standard descritti nel presente documento.

Il Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclimate si applica a tutti i fornitori e a tutti i subappaltatori di beni e servizi. Tali fornitori e subappaltatori devono garantire che i requisiti stabiliti dal Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclimate siano rispettati anche dai propri dipendenti, compresi i lavoratori a tempo indeterminato o determinato, i lavoratori interinali e tutte le altre persone che prestano direttamente o indirettamente lavoro per tali fornitori e/o subappaltatori. Il gruppo Autoclimate può richiedere in qualsiasi momento un'autocertificazione dei fornitori e si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, revisioni per verificare il rispetto del Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclimate. In questi casi, Il gruppo Autoclimate presume che i fornitori collaborino e forniscano con trasparenza i documenti e le altre informazioni richieste.

Il gruppo Autoclimate ritiene che il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente documento sia un elemento essenziale nelle relazioni contrattuali che intrattiene. Qualora il fornitore non rispetti tali requisiti, Il gruppo Autoclimate si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso per giusta causa con effetto immediato. Il gruppo Autoclimate è libero di decidere se non esercitare tale diritto e intraprendere invece azioni alternative qualora il fornitore sia in grado di dimostrare che ha adottato contromisure immediate, accettate dal gruppo Autoclimate, per evitare che in futuro possano verificarsi violazioni analoghe.

### **1. Lavoro e diritti umani**

Il gruppo Autoclimate afferma che tutte le persone hanno il fondamentale diritto di essere trattate con rispetto e dignità. I datori di lavoro hanno un grande impatto sul benessere dei propri lavoratori e proprio per questo sono obbligati verso di loro. Il gruppo Autoclimate e i suoi fornitori,

ovunque essi operino, sono responsabili dell'assoluto rispetto dei più elevati standard in materia di diritti umani.

## **2. Discriminazione**

I lavoratori devono essere selezionati, assunti e supportati in base alle loro qualifiche e capacità. I fornitori non devono praticare alcuna forma di discriminazione basata su sesso, età, religione o altre convinzioni personali, casta, estrazione sociale, disabilità, origine etnica, nazionale o territoriale, nazionalità, appartenenza sindacale o a qualsiasi altra organizzazione legittima, affiliazione o opinione politica, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, responsabilità familiari, stato civile, malattia, gravidanza o altre condizioni che potrebbero dar luogo a discriminazione.

## **3. Molestie**

I fornitori devono impegnarsi a offrire un posto di lavoro in cui non si verifichino molestie e a promuovere un ambiente sociale rispettoso della persona. I fornitori devono garantire che i lavoratori non siano soggetti ad alcun trattamento fisico o psicologico disumano, a punizioni corporali, a minacce o a false promesse.

## **4. Lavoro forzato o obbligatorio**

I fornitori devono assicurarsi di non avvalersi di alcuna forma di lavoro forzato, vincolato, obbligatorio, che utilizzi trafficanti di persone, schiavitù moderna o non scelto liberamente. I fornitori sono tenuti a collaborare proattivamente contro il lavoro forzato e ad agire con particolare attenzione quando reclutano lavoratori migranti, sia direttamente che indirettamente.

Ai lavoratori non deve mai essere richiesto di versare al fornitore o all'agente alcun canone o prezzo per le uniformi, i dispositivi di protezione individuale o altro denaro chiesto per ottenere e mantenere l'impiego. Qualora sia riscontrato il versamento di pagamenti di questo tipo, il denaro deve essere immediatamente rimborsato.

I fornitori non devono mai trattenere i documenti di identità o di viaggio originali dei lavoratori.

I fornitori devono presentare a tutti i lavoratori un contratto scritto in una lingua che questi ultimi comprendano. Il contenuto del contratto dovrebbe inoltre essere spiegato verbalmente con parole chiare e comprensibili. Il contratto deve indicare chiaramente la natura volontaria dell'impiego e le procedure per lasciarlo. I fornitori devono impiegare solo personale che abbia un regolare permesso di lavoro nel paese di impiego.

## **5. Lavoro infantile**

Il gruppo Autoclina non accetta il lavoro infantile. Il fornitore non deve impiegare direttamente o indirettamente ragazzini/e che non abbiano compiuto i 15 anni di età, salvo che non siano applicabili le eccezioni riconosciute dalla Convenzione OIL 138 sull'età minima di assunzione (articoli 6, 7).

I fornitori dovrebbero implementare una politica sul lavoro infantile e un programma di lotta contro di esso. Qualora nella catena di approvvigionamento del gruppo Autoclima venga trovato un lavoratore minore, Il gruppo Autoclima e i fornitori coinvolti condivideranno la responsabilità di identificare misure per garantire la sua tutela. È della massima importanza tutelare sempre questi ragazzini affinché non si trovino costretti ad accettare lavori più dannosi come la prostituzione o il traffico di droga.

## **6. Lavoratori giovani**

I fornitori devono garantire che i giovani lavoratori che non abbiano compiuto i 18 anni di età non effettuino straordinari o lavoro notturno e siano protetti da condizioni di lavoro dannose per la loro salute, sicurezza, la loro morale e il loro sviluppo.

## **7. Salari e benefit**

I fornitori devono corrispondere i salari e i benefit minimi previsti dalla legge o standard per il settore, oppure quelli stabiliti nel contratto collettivo di lavoro, a seconda di quale sia il più alto. I salari e i benefit devono essere pagati puntualmente, regolarmente e in modo trasparente.

Il livello salariale deve riflettere il grado di competenza e le qualifiche del lavoratore e deve riferirsi all'orario di lavoro normale. Gli straordinari devono essere corrisposti applicando la tariffa maggiorata pattuita per le ore di lavoro straordinarie.

I fornitori non devono trattenere pagamenti, applicare penali o effettuare detrazioni dal salario, a meno che ciò non sia prescritto dalla legge o determinato da un contratto collettivo.

## **8. Ore lavorative**

I fornitori devono garantire che una settimana lavorativa regolare per i lavoratori non superi le 48 ore, in conformità con la Convenzione OIL 1 - Ore di lavoro. Per periodi più brevi, legati a situazioni di emergenza, è possibile richiedere ore di straordinario volontario che non superino però le 12 ore settimanali per lavoratore. I fornitori devono concedere ai lavoratori la possibilità di usufruire di regolari pause giornaliere, di ferie annuali retribuite e il diritto ad almeno un giorno di riposo su sette, fatte salve le eccezioni definite dai contratti collettivi di settore. A scanso di equivoci, se le leggi locali e/o i contratti collettivi applicabili dovessero essere più vantaggiosi per i lavoratori, verrà applicato il trattamento più vantaggioso per il lavoratore.

## **9. Libertà di associazione e di contrattazione collettiva**

I fornitori devono rispettare il diritto fondamentale dei lavoratori di costituire e aderire - oppure non aderire - liberamente, volontariamente e senza interferenze a sindacati e rappresentanze dei lavoratori di loro scelta per contrattare collettivamente.

## **10. Salute e sicurezza**

Il gruppo Autoclima ritiene che un ambiente di lavoro sano e sicuro sia fondamentale per il benessere dei lavoratori. Il gruppo Autoclima ritiene inoltre che prendersi cura dei lavoratori contribuisca a creare un'azienda sostenibile migliorandone anche la qualità, la produttività e la redditività. I lavoratori devono sempre disporre del diritto di rifiutare e di riportare situazioni non sicure senza essere soggetti a nessuna rappresaglia.

## **11. Salute e prevenzione dei rischi per la sicurezza**

I fornitori devono assicurare che vengano messe in atto procedure che identifichino, valutino e diano priorità all'eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza. I fornitori devono mettere a disposizione un posto di lavoro appropriato con attrezzature sicure adatte alla finalità del lavoro svolto.

I fornitori devono assicurare che i lavoratori dispongano di dispositivi di protezione individuali idonei, di macchinari e di dispositivi di sicurezza, nonché di istruzioni sul loro corretto utilizzo. Tali istruzioni devono essere comunicate ai lavoratori coinvolti ed essere comprese da loro.

## **12. Preparazione alle emergenze**

I fornitori devono identificare i rischi di incidenti al fine di mitigare, limitare e/o prevenire i danni. Per ogni situazione devono essere sviluppati e implementati piani di emergenza. Tutti i lavoratori devono conoscere i rischi legati alle operazioni che svolgono e sapere come agire nelle varie situazioni di crisi che potrebbero verificarsi.

I fornitori devono disporre di attrezzature per la lotta antincendio perfettamente funzionanti, di vie di fuga, di materiale per il pronto soccorso, di piani di emergenza, di procedure e di segnali di allarme in numero sufficiente in tutta la struttura.

I fornitori devono assicurarsi che sul luogo di lavoro sia sempre presente e identificabile personale formato per il pronto soccorso, la sicurezza antincendio e il supporto nei casi di crisi. La condotta da adottare nei casi di crisi deve essere oggetto di formazioni regolari.

## **13. Incidenti e quasi incidenti**

I fornitori devono disporre di sistemi per segnalare, indagare e adottare provvedimenti in relazione a tutti gli incidenti, i quasi incidenti e le condizioni non sicure. I dirigenti e i lavoratori devono conoscere la possibilità di incidenti e di quasi incidenti, comprendere l'importanza del lavoro preventivo e delle azioni correttive per applicarle nel lavoro quotidiani.

## **14. Strutture**

I fornitori devono mettere a disposizione strutture pulite e sicure che comprendano aree per i pasti, per la conservazione degli alimenti, spogliatoi e aree per le pause. I lavoratori devono sempre avere accesso ad acqua potabile e a servizi igienici.

## **15. Ergonomia sul posto di lavoro**

I fornitori devono indicare i rischi ergonomici legati ai carichi e valutarne l'esposizione dei lavoratori. Il carico ergonomico include condizioni che possono influire sui muscoli e sulle giunture a causa di posture assunte durante il lavoro, di movimenti ripetitivi, sforzi fisici ed errate posture durante il sollevamento di pesi. I lavoratori dovrebbero essere coinvolti nella progettazione o nell'ammodernamento delle postazioni di lavoro.

## **16. Comitato per la salute e la sicurezza**

I fornitori devono promuovere una collaborazione funzionale fra i lavoratori e i dirigenti volta a migliorare costantemente la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. I fornitori dovrebbero costituire comitati con i rappresentanti dei lavoratori per la gestione dei problemi legati alla salute e alla sicurezza anche se ciò non è richiesto dalla legge.

## **17. Ambiente**

Tutte le persone, e in particolare le aziende, hanno la responsabilità di proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Il gruppo Autoclina e i suoi fornitori dovrebbero sempre adoperarsi per migliorare la sostenibilità ambientale dei suoi prodotti e servizi riducendo il depauperamento delle risorse naturali. I fornitori devono avere una conoscenza profonda delle sfide ambientali e devono sempre mirare a scegliere le alternative che abbiano il minore impatto ambientale.

## **18. Efficienza delle risorse**

I fornitori devono controllare e implementare azioni volte a ridurre l'uso dell'energia, dell'acqua, delle materie prime e dei materiali usati per gli imballaggi. L'energia usata nelle strutture del Fornitore dovrebbe provenire da fonti energetiche non fossili.

## **19. Gestione delle emissioni e degli scarti**

20. I Fornitori devono controllare e implementare azioni volte alla riduzione delle emissioni nell'aria. I Fornitori devono implementare una gestione sistematica degli scarti convogliati nelle acque reflue, tossici e non tossici. Gli oli, le sostanze chimiche, le batterie e altri rifiuti pericolosi devono essere mantenuti separati dagli altri rifiuti e gestiti per evitare diffusioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo. Gli scarti dovrebbero essere differenziati per poter essere riutilizzati o riciclati. Fondamentalmente, si dovrebbe evitare che vengano gettati in discarica.

## **21. Sostanze chimiche**

I fornitori devono implementare metodi, procedure e attrezzature per introdurre, gestire, etichettare e stoccare le sostanze chimiche in modo sicuro al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle persone e sull'ambiente. I fornitori devono lavorare attivamente per limitare la quantità di sostanze chimiche e selezionare quelle che producono il minimo rischio per la salute e l'ambiente. I fornitori devono sempre condurre valutazioni dei rischi e adottare azioni per minimizzare gli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente prima di utilizzare nuove sostanze chimiche. I lavoratori che

manipolano sostanze chimiche devono sempre disporre di istruzioni aggiornate e accessibili e seguire formazioni sulla gestione dei rischi e la preparazione alle emergenze.

I fornitori devono sempre consegnare le schede dati sulla sicurezza di tutti i prodotti chimici usati con o collegati a qualsiasi prodotto quando sussiste il rischio che lo staff del gruppo Autoclima possa essere esposto a questa sostanza chimica.

## **22. Etica**

Il gruppo Autoclima si impegna a condurre l'attività in modo etico e in accordo con la legge e pretende lo stesso dai propri fornitori. Le relazioni fra Il gruppo Autoclima e i propri fornitori devono essere basate sulla fiducia e sulla trasparenza.

## **23. Dati personali**

Il gruppo Autoclima chiede ai propri fornitori di proteggere i dati personali dei propri lavoratori, di quelli precedenti, dei clienti, fornitori e delle altre persone del caso. I fornitori devono raccogliere, trattare, usare e conservare i dati personali solo quando ciò sia autorizzato dal consenso della persona proprietaria di tali dati, da un contratto o da altra base giuridica.

## **24. Concussione e corruzione**

Il gruppo Autoclima supporta gli impegni nazionali e internazionali volti a proteggere la competizione dagli effetti distorti della corruzione e non accetta pratiche e comportamenti corrotti che potrebbero danneggiare l'azienda. Il gruppo Autoclima presume che i propri fornitori non accettino e prevengano tutte le forme di corruzione, incluse, senza limitarsi ad esse, quelle note come le cosiddette mazzette, vale a dire pagamenti per velocizzare le pratiche dei funzionari.

I fornitori devono garantire che i propri lavoratori, sub-contraenti e gli altri suoi rappresentanti non garantiscano, offrano o accettino mazzette, pagamenti, donazioni o pagamenti non ammissibili né forniscano o ricevano benefici non dovuti a o da clienti, funzionari o altri partner commerciali.

## **25. Concorrenza e antitrust**

Il gruppo Autoclima richiede ai propri fornitori la conformità alle leggi vigenti e applicabili sulla concorrenza e sull'antitrust. In particolare, i fornitori non devono stipulare contratti che violano i principi di non concorrenza con i concorrenti, i clienti e altri terzi e non devono abusare di una propria posizione dominante sul mercato.

## **26. Conflitto di interessi**

Gli interessi o le relazioni personali non devono influenzare i fornitori nelle proprie decisioni che devono essere invece improntate all'obiettività e a criteri fattuali.

## **27. Regali, ospitalità e inviti**

I fornitori del gruppo Autoclina non devono offrire ai lavoratori del gruppo Autoclina o ad altri partner commerciali benefici inadeguati, né direttamente né indirettamente in forma di regali, ospitalità, inviti, né influenzarli indebitamente. Né chiedere o accettare tali benefici.

## **28. Riciclaggio di denaro**

I fornitori del gruppo Autoclina devono intrattenere solo relazioni con partner commerciali dei quali sia assodata l'integrità. Devono assicurare la non violazione delle norme di legge relative al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

## **29. Approvvigionamento responsabile dei minerali**

Il commercio di minerali in alcune parti del mondo ha portato a conflitti che hanno provocato la morte di numerose persone e le peggiori forme di violazioni dei diritti umani. I fornitori devono agire con la due diligence espressa nelle parti rilevanti della guida OECD per la Due Diligence o con processi equivalenti durante tutta la catena di approvvigionamento dei minerali. Questo include l'implementazione delle politiche e delle misure atte a identificare i rischi e l'adozione di misure adeguate che assicurino che i minerali usati non finanzino o promuovano, direttamente o indirettamente, attraverso la loro estrazione, trasporto, commercio, gestione o esportazione conflitti armati.

Le informazioni relative alle fonderie o alle raffinerie dei minerali usati dai fornitori o dai subcontraenti devono essere fornite a Il gruppo Autoclina su richiesta.

## **30. Gestione e assetti**

Una gestione ponderata, strutturata, competente e condotta con impegno e che utilizza sistemi di gestione efficaci è la base di un'attività sostenibile. Ogni fornitore del gruppo Autoclina ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. I valori definiti nel presente Codice di Condotta devono essere integrati nell'attività quotidiana. Per garantire la compliance, la gestione deve identificare, determinare, comunicare e formare lo staff sui requisiti di legge e su quelli applicabili.

## **31. Dichiarazione dell'azienda**

Tutti i fornitori devono sviluppare una dichiarazione dell'azienda, ad es. un Codice di Condotta, che esprima il loro impegno a osservare i più elevati standard sociali, etici e ambientali. Questa dichiarazione deve essere affissa in tutte le strutture dell'azienda nelle lingue locali perché sia compresa dai lavoratori.

## **32. Responsabilità**

I fornitori dovrebbero nominare un rappresentante per le attività ESG che riferisca direttamente all'alta dirigenza. Il rappresentante dovrebbe sviluppare e implementare obiettivi di sostenibilità e

azioni aziendali volte alla conformità con il Codice di Condotta per i Fornitori del gruppo Autoclina e con la normativa vigente in tema di sostenibilità.

### **33. Formazione**

I fornitori devono sviluppare, implementare e organizzare un programma di formazione per i lavoratori. La formazione deve essere idonea a ciascuna persona e serve per assicurare che ogni lavoratore disponga delle capacità e competenze richieste dalla sua mansione. La dichiarazione e le politiche dell'azienda devono essere comunicate in modo chiaro e dettagliato ai lavoratori.

### **34. Gestione dei fornitori**

I fornitori sono responsabili di garantire la conformità al Codice di Condotta del gruppo Autoclina in tutta la loro catena di subfornitura. I fornitori devono pertanto condurre revisioni della propria supply chain secondo quanto richiesto dal gruppo Autoclina e dalle normative vigenti e applicabili alla supply chain. Qualunque non conformità identificata nella catena di fornitura dovrebbe essere valutata e corretta in un periodo di tempo ragionevole, senza che il gruppo Autoclina debba sostenere spese in merito.